

ASSOCIAZIONE COMPRO ORO ITALIANI

VALUTAZIONE

DDL N. 237

ONOREVOLI SENATORI

In merito al disegno di legge n.237 l'Associazione Compro Oro Italiani ha alcune riflessioni da esporre:

- ART1

Approviamo che i “compro oro” siano configurati come Operatori Professionali in Oro per essere inquadrati con una iscrizione con capitale sociale di Euro 40'000.

- Secondo comma: sarebbe opportuno precisare se sono tenute all'iscrizione al suddetto “registro delle attività di compravendita di oro” anche le gioiellerie, gli orafi, gli operatori professionali in oro, odontotecnici ed affini;
- Terzo comma: Appoggiamo come citato nel DDL n.683 la formalizzazione della professione “compro oro” attraverso apposite classificazioni nelle attività economiche (ATECO) e nel sistema dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

- ART2.

In questo articolo non si comprende se il Registro Telematico sarà uno strumento che sostituirà il Registro di Pubblica Sicurezza. E se in caso positivo, non vengono identificate le modalità di carico e scarico e dell'elenco di magazzino per oggetti preziosi rivenduti a privati.

- Quinto comma: l'Articolo 1 comma 2 della Legge 7 del 17 gennaio 2000 recita: <<2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, **ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale** ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.>> Nel Disegno di Legge rimane una situazione male espressa e poco caratterizzata, ovvero non si evince se si indica il trasferimento di oro fino oppure come abbiamo interpretato noi, di tutte le operazioni concernenti le transazioni in oro, quali anche oggetti preziosi usati, rottami ecc.. In tal caso non vediamo le motivazioni che avallino questa imposizione di modificare l'importo ad Euro 1'000 che produrrebbe centinaia di migliaia di dichiarazioni all'Banca dell'Unità di Informazione

Finanziaria (ex Ufficio Italiano dei Cambi). Di dubbia utilità, nonché un aggravio di costi sia per la struttura pubblica sia per la struttura privata, la quale dovrà appoggiarsi anche a consulenti esterni con privazione di tempo e risorse per le più comuni transazioni nella vita professionale del “compro oro”.

- Sesto comma:
- Settimo comma: esso appare come facsimile dell'Art.2 del presente Disegno di Legge. La banca dati aumenterebbe in modo esponenziale la mole lavorativa del “compro oro” , il quale dovrebbe essere in grado di compilare (salvo ulteriori disposizioni) tre registri ovvero: Registro di Pubblica Sicurezza, Registro Telematico e Registro della Camera di Commercio, ciò si tradurrebbe in moltissime ore di lavoro consumate per lo stesso fine ed utilizzo, moltiplicando i dati e le possibilità di errori.

- ART.3

Queste disposizioni fiscali lasciano troppa libertà di interpretazione, quindi altro non fanno che alimentare contenziosi.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 92E del 12 dicembre 2013 espone la corretta interpretazione della Legge 7/2000 tutt'ora in vigore.

- ART4.

Come Associazione di categoria in riferimento al suddetto articolo possiamo solo augurarci che sia introdotta tale norma, per contrastare comportamenti poco corretti nei confronti sia del cliente sia della concorrenza.

- ART5

L'istituzione del Borsino dell'oro usato, se creato ed applicato nei criteri di utilità pubblica, sarebbe un valido strumento che aiuterebbe i cittadini ad avere una conoscenza base del mercato della compravendita dei preziosi.

- ART6

-lettera “b” tale provvedimento aiuterebbe le Forze dell'Ordine a contrastare sia le attività di ricettazione sia di riciclaggio. Purtroppo a tutt'oggi in mancanza di queste norme specifiche favoriscono la possibilità dell'abuso dell'interpretazione della materia.

ASSOCIAZIONE COMPRO ORO ITALIANI

VALUTAZIONE

DDL N. 327

ONOREVOLI SENATORI

In qualità di associazione rappresentativa della categoria “compro oro” siamo in dovere di esporre il nostro pensiero e le perplessità sul disegno di legge n.327.

Tale schema introdurrebbe disposizioni nettamente a sfavore dei piccoli imprenditori.

Analizzando gli articoli qui sotto riportiamo delle note:

- ART 1

il primo articolo del disegno di legge non fa altro che compromettere il futuro dei piccoli imprenditori ponendo in posizione dominante sul mercato i grandi gruppi “franchisor”.¹

Secondo la nostra analisi, in caso di approvazione, si produrrebbe un mercato oligopolistico il quale andrebbe contro il principio cardine della legislazione antimonopolistica dell'Unione europea, ossia che la libertà di iniziativa economica e la competizione tra imprese non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano significativamente ed a lungo lo svolgimento della concorrenza nel mercato

La legislazione nazionale ha recepito tale principio fondamentale nella legge n. 287 10 ottobre 1990.

- Nel secondo comma del medesimo articolo, i grandi gruppi si avvantaggerebbero con la possibilità di far aderire alla propria impresa altri professionisti (che comunque rimarrebbero attività satelliti ed indipendenti) tramite contratti di franchising esonerando il dovere di questi ultimi dell'iscrizione in Banca d'Italia come Operatori Professionali in Oro, con conseguente esenzione di costituire una società di capitali con un minimo di 120'000€ di capitale sociale interamente versato. Ergo si rileva un forte pericolo per la libertà di impresa con conseguente e certa flessione di professionisti che vivono tutti i giorni sull'attività “compro oro”
- Nel terzo comma il presente ed ipotetico registro sarebbe un aggravio sul sistema lavorativo delle CCIAA e non porterebbe benefici rilevanti per il contrasto del riciclaggio e della ricettazione. Un esempio pratico: ogni articolo di oreficeria e di gioielleria normalmente è prodotto con una tiratura in migliaia di pezzi, e quindi diverrebbe molto difficile esaminare articolo per articolo alla ricerca di attività illecite.

¹ Il **franchising**, o **affiliazione commerciale**, è una formula di collaborazione tra **imprenditori** per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova **impresa** ma non vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad un **marchio** già affermato. Il franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da una parte un'azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o *franchisor*) e dall'altra una società o una persona fisica (affiliato, o *franchisee*) che aderisce a questa formula.

L'azienda *madre*, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi di una determinata marca od insegna, concede all'affiliato, in genere rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l'insegna dell'affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l'affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal *franchisor*. In genere, tutto questo viene offerto dall'affiliante all'affiliato in cambio del pagamento di una percentuale sul **fatturato** (*royalty*) e/o di una commissione di ingresso (*fee*) insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.

In **Italia** il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129.

- A riguardo del quarto comma, noi dell'Associazione Compro Oro Italiani appoggiamo le disposizioni descritte riguardanti la formazione di una classificazione delle attività economica (ATECO) ora mancante per la specifica professione “compro oro”, nonché segnaliamo la mancanza di una catalogazione nell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
- ART3

L'Associazione Compro Oro Italiani vede delle ottime precisazioni nell'art.3 riguardo alla trascrizione delle operazioni di compravendita identificando in modo migliore le qualità e la natura degli oggetti preziosi acquistati contrastando potenziali attività criminose.

Nota: Nel secondo comma, la ricevuta o meglio il contratto di compravendita dovrebbe essere già obbligatoria a fini contabili e fiscali.

- ART4

In merito alle disposizioni di imposta sul valore aggiunto segnaliamo la recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.92/E del 12 dicembre 2013 che alleghiamo al presente documento

ASSOCIAZIONE COMPRO ORO ITALIANI

VALUTAZIONE

DDL N. 987

ONOREVOLI SENATORI

Questa legge esaminata dall'Associazione Compro Oro Italiani non possiamo che approvarla perché delinea in modo concreto ed univoco molti processi di analisi a tutela anche dei “compro oro”.

Fin troppo spesso noi professionisti dell'acquisto dei metalli preziosi abbiamo riscontrato diverse incongruenze tra il titolo nominale ed il titolo reale dei preziosi.

Approviamo l'art.37 per l'istituzione del Borsino dell'Oro, poiché riteniamo che possa essere uno strumento d'aiuto al cittadino.

In mancanza di competenza tecnica ci rimettiamo alla vostra esperienza e conoscenza della materia.